

## LA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA - IRI

Con la legge di stabilità per il 2017, a decorrere dall'1.1.2017 è stata introdotta l'imposta sul reddito d'impresa (IRI) applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria nella misura fissa del 24%, così come previsto per le IRES in capo alle società di capitali.

### Gi soggetti interessati

L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis del TUIR, **è applicabile su opzione da parte delle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria.**

Con la nuova imposta il legislatore intende separare la tassazione del reddito d'impresa (assoggettato all'IRI) dalla tassazione del reddito personale dell'imprenditore e del socio assoggettato ad IRPEF. La stessa norma si pone l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle imprese, per la quale è disponibile l'agevolazione ACE.

### Modalità di tassazione del reddito d'impresa

Con l'IRI si intende perseguire, tra gli altri, i seguenti effetti:

1. tassare alla medesima aliquota (24%) tutte le forme di impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta (impresa individuale, società di persone, società di capitale);
2. il reddito non distribuito è tassato sempre all'aliquota del 24% che è generalmente inferiore all'aliquota IRPEF marginale massima dell'imprenditore o dei soci;
3. separando il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda.

**Il reddito prodotto dall'impresa non prelevato** non concorre quindi alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore o del socio, ma è assoggettato a tassazione con aliquota del 24%.

**Le somme che l'imprenditore o il socio preleva dall'impresa o dalla società sono invece tassate in capo agli stessi con le consuete modalità ai fini IRPEF.**

Il reddito su cui applicare l'IRI è quindi rappresentato dal reddito d'impresa diminuito dei prelevamenti dell'utile/riserve da parte dell'imprenditore individuale o dai soci nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati ad IRI.

Il reddito dell'esercizio o di esercizi precedenti va considerato al netto delle perdite IRI riportabili che possono derivare, oltre che per un andamento negativo dell'attività, anche a seguito del fatto che il prelievo di utili ecceda il reddito prodotto.

Per il caso in questione, la relazione Illustrativa fornisce il seguente esempio:

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili
n	100	40	60	
n + 1	100	60	40	
n + 2	20	50		30
n + 3	170	40	100	
<b>Totali</b>	<b>390</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	

Alla fine dell'anno n + 3:

- il reddito tassato ai fini IRI è pari a 200 e corrisponde all'ammontare di reddito prodotto e non prelevato dall'imprenditore o dai soci;
- la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa, pari a 190, è tassata ai fini IRPEF.

Le perdite maturate durante l'applicazione del regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi:

- per l'intero importo che trova capienza nei redditi;
- senza limitazione temporale del quinquennio prevista dall'art. 8 co. 3 del TUIR.

La relazione illustrativa propone inoltre altri esempi a seconda che la perdita derivi da:

- a) prelievi di utili eccedenti il reddito prodotto;
- b) perdite di gestione.

**a) prelievi di utili eccedenti il reddito prodotto**

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
N	100	40	60		100	40	60
n + 1	100	60	40		200	100	100
n + 2	20	50		30	220	150	70
n + 3	170	40	100		360	190	170
<b>Totali</b>	<b>390</b>	<b>190</b>	<b>200</b>				

Il **plafond IRI** è costituito dalla stratificazione dei redditi tassati ai fini IRI degli esercizi precedenti al netto di eventuali perdite e **rappresenta il limite massimo dei prelevamenti possibili**.

## b) Presenza di perdite di gestione

Anno	Reddito prodotto	Somme prelevate	Reddito tassato IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto complessivo	Somme prelevate complessive	Plafond IRI
N	100	40	60		100	40	60
n + 1	100	60	40		200	100	100
n + 2	- 20	50		70	180	150	30
n + 3	30	40			210	190	20
<b>Totali</b>	<b>210</b>	<b>190</b>	<b>100</b>				

Nell'anno n + 3 il prelievo di 40 è effettuato per 30 nel limite del reddito di periodo e per i restati 10 nel limite del plafond IRI rappresentato dal reddito IRI che si riduce a 20.

### Riflessi previdenziali

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali. Infatti al fine di determinare la base imponibile IVS non si tiene conto del reddito d'impresa assoggettato ad IRI bensì al reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale o società di persona.

### Scelta del regime IRI

Come disposto dal comma 4 dell'art. 55-bis, il regime IRI:

- è opzionale ed è vincolante per 5 anni;
- è rinnovabile;
- l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello UNICO 2018).

### Fuoriuscita dal regime

- Le perdite non ancora utilizzate al momento della fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi ex art. 8, comma 2, TUIR, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI, come anno di maturazione delle stesse.  
Le perdite pertanto posso essere imputate in diminuzione dei redditi d'impresa (in contabilità ordinaria) entro 5 anni dall'ultimo anno di applicazione dell'IRI.
- Nel caso di uscita dal regime IRI in presenza di un reddito prodotto complessivo superiore alle somme prelevate complessivamente (plafond IRI positivo), le somme già tassate ai fini IRI non prelevate durante il regime in esame, rilevano ai fini IRPEF, man mano che sono prelevate dall'imprenditore o dai soci.

### Considerazioni finali

Le nuove disposizioni non sono di facile trasposizione operativa. Sicuramente la convenienza del nuovo regime IRI è collegata alla presenza di redditi d'impresa medio-alti che consentono di non prelevare interamente quanto prodotto dall'esercizio dell'attività. Ciò consente di beneficiare anche dell'agevolazione ACE.

La tassazione ai fini IRPEF delle somme prelevate è ovviamente influenzata dalla situazione fiscale del singolo contribuente per detrazioni familiari a carico, oneri detraibili e deducibili, altri redditi ecc.)

Busto Arsizio, 27 dicembre 2016